

***COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO  
PROVINCIA DI ROMA***



***AREA I - RISORSE FINANZIARIE***

***REGOLAMENTO COMUNALE  
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI***

## **CAPO 1**

### **ISTITUZIONE DELLA TASSA**

#### **Articolo 1**

E' istituita nel Comune di GUIDONIA MONTECELIO la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art.2, terzo comma, n. 1, del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 15 Novembre 1993, n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.L.vo n. 507 del 1993.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), complessi attrezzati per divertimenti, complessi sportivi, così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge (art. 66).

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso, nonché tutti i chioschi in riferimento all'attività esercitata.

#### **Articolo 2**

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

La tariffa unitaria è ridotta alle case coloniche, alle case sparse e a tutte le altre unità immobiliari a qualsiasi uso destinate situate fuori l'area di raccolta.

#### **Articolo 3**

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art.58 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1993.

#### **Articolo 4**

In particolare, sono soggetti alla tassa:

1) Tutti i «vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamera, ripostigli, ecc.). Le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) per cui la tariffa è ridotta al 50 per cento. Le

- pertinenze scoperte che servono al migliore uso dell'abitazione (atri, cortili, scale esterne, ecc.) per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie (medici, dentistici, laboratorio analisi, ecc.), ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici ed agenzie varie;
  - 3) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensioni, ristoranti, pizzerie con tavoli, all'esercizio di locande, di bar, di caffè, sale da tè, gelaterie, paninoteche e simili, ed inoltre ai negozi di frutta e verdura e di piante e fiori.
  - 4) Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione di istruzione, attività sindacali, politiche, circoli di cultura, ricreativi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici ecc..
  - 5) Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, sale di divertimento in genere (video giochi, sale da biliardo ecc.) circoli sportivi.
  - 6) Tutti i vani adibiti a negozi e botteghe artigiane (tintorie, lavanderie, legatorie, riparazione calzature, sartorie e servizi similari, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (istituti di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, ecc.)).
  - 7) Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali, laboratori di attività artigianale (tipografie, falegnamerie, carrozzerie meccanici, idraulici, poligrafici, odontotecnica, radiologia, alimentari, vinicola, chimica, materiali in plastica ed edili, ecc.) con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo.
  - 8) Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque sia la destinazione o l'uso comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili.
  - 9) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero, ( con esclusione per gli ospedali delle aree dove si producono rifiuti speciali ), case di cura di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza e svolgimento di attività umanitarie;
  - 10) Tutte le aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo (mercati);
  - 11) Tutti i locali adibiti ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio (alimentari, abbigliamento, calzature, bigiotteria, pescheria, rivendita di giornali, vendita di pasta all'uovo, pizzerie a taglio, supermercati, ipermercati, pasticcerie elettrodomestici ecc.) e complessi commerciali all'ingrosso;
  - 12) Tutte le aree adibite a campeggi, a stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, complessi sportivi. Per tutte le precedenti tipologie deve intendersi esclusa da tassazione l'area in cui è praticata l'attività sportiva in quanto nella stessa non si producono rifiuti ;
  - 13) Distributori di carburante e autolavaggi, sale da ballo all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta salve le riduzioni di superficie previste dalla legge;
  - 14) Tutte le esposizioni e vendite di mobili, di autovetture, autocarri, roulotte, moto ecc..
  - 15) Per le case coloniche, le case sparse e tutte le altre unità immobiliari a qualsiasi uso destinate situate fuori l'area di raccolta.

### *Articolo 5*

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

### ***Articolo 6***

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni, in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

### ***Articolo 7***

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

### ***Articolo 8***

La tassa determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, con la maggiorazione del 50%, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

## **CAPO II**

### **TARIFFA**

#### **Articolo 9**

Entro il 31 Ottobre il Consiglio comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in terni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art. 61, comma 2 del D.L.vo n. 507 del 1993.

Se la delibera non è adottata nel termine di cui sopra, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

#### **Articolo 10**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.

#### **Articolo 11**

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

1) Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.). Le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) per cui la tariffa è ridotta del 50 per cento. Le pertinenze scoperte che servono al migliore uso dell'abitazione (atri, cortili, scale esterne, ecc.) per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso ai sensi di legge.

2) Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie (medici, dentisti, laboratorio analisi, ecc.), ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici ed agenzie varie.

3) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, ristorante, pizzeria con tavoli, all'esercizio di locande, di bar, di caffè, sale da tè, gelaterie, paninoteche e simili, ed inoltre ai negozi di frutta e verdura e di piante e fiori.

4) Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, sindacale, politica, circoli di cultura, ricreativi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici ecc.

5) Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, sale di divertimento in genere (video-giochi, sale da biliardo ecc.) circoli sportivi.

6) Tutti i vani adibiti a negozi e botteghe artigiane (tintorie, lavanderie, legatorie, riparazione calzature, sartorie e servizi similari, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (istituti di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure ecc.).

7) Tutti i vani principali e accessori destinati a stabilimenti industriali, laboratori di attività artigianale (tipografie, falegnamerie, carrozzerie, meccanici, idraulici, poligrafici, odontotecnica, radiologia, alimentare, vinicola, chimica, materiali in plastica ed edili, ecc.) con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo.

8) Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque sia la destinazione o l'uso comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili.

9) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero ( con esclusione per gli ospedali delle aree dove si producono rifiuti speciali), case di cura, di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché, i locali degli istituti aventi scopi di assistenza e svolgimento di attività umanitarie.

10) Tutte le aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo (mercati).

11) Tutti i locali adibiti ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio (alimentari, abbigliamento, calzature, bigiotteria, pescheria, rivendita di giornali, vendita di pasta all'uovo, pizzerie a taglio, supermercati, ipermercati, pasticcerie, elettrodomestici ecc.) e complessi commerciali all'ingrosso,

12) Tutte le aree adibite a campeggi, a stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, complessi sportivi. Per tutte le precedenti tipologie deve intendersi esclusa da tassazione l'area in cui è praticata l'attività sportiva in quanto nella stessa non si producono rifiuti .

13) Distributori di carburante e autolavaggi, sale da ballo all'aperto, nonché qualsiasi' altra area scoperta salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

14) Tutte le esposizioni e vendite di mobili, di autovetture, autocarri, roulotte, moto ecc.

15) Per le case coloniche, le case sparse e tutte le altre unità immobiliari a qualsiasi uso destinate situate fuori l'area di raccolta la tariffa è ridotta al 30%.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente .

### ***Articolo 12***

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui a inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

### ***Articolo 13***

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

### **CAPO III ESENZIONI**

#### **Articolo 14**

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, pertanto assoggettabili :

- a) gli edifici del Comune;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione.

Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a) le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato (eventualmente anche quelli degli aeroporti) riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;
- b) i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti speciali e tossici e nocivi;
- c) gli alloggi all'interno dell'aeroporto di Guidonia Montecelio per i quali l'Amministrazione dell'aeroporto provvede in proprio alla raccolta dei rifiuti medesimi.

#### **Articolo 15**

Le agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art.66 del D.L.vo n.567 del 1993 sono determinate come segue:

- 1) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
- 2) Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
- 3) La tariffa unitaria è ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
  - a) abitazioni occupate da percettori di pensioni sociali;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
  - d) congregazioni religiose, istituti aventi scopi di assistenza umanitarie e parte delle chiese adibite a convivenze;
  - e) gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado statali e materne non comunali.
- 4) La tariffa unitaria è ridotta:
  - a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di lettera b) del comma 3, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
  - b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

c) è ridotta del 50 per cento per i locali dipendenti dalle abitazioni anche separati dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.).

d) Per i venditori ambulanti che esercitano la propria attività settimanalmente fino a due volte la tariffa annua è ridotta ad un terzo, fino a quattro volte è ridotta di un terzo, da cinque a sei volte è intera.

## **CAPO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Articolo 16**

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.L.vo n. 567 del 1993. Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 Gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione tariffaria.

La denuncia debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

### **Articolo 18**

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;

b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;

c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui lett. a) e, con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competenti, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

### **Articolo 19**

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia

### ***Articolo 20***

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D. L.vo 31 dicembre 1992, n.545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n.546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo) e per revocazione (art. 64 successivo).

## ***CAPO V DISPOSIZIONI FINALI***

### ***Articolo 21***

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 Giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 Novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D.L.vo n. 507 del 1993.

### ***Articolo 22***

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

### ***Articolo 23***

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

### ***Articolo 24***

Trovano applicazione tutte le norme riportate nel presente regolamento le modificazioni ed interpretazioni di cui all'art. 20 D.L. 438/94

Elenco delle categorie con le relative tariffe:

1) Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.). Le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) per cui la tariffa è ridotta del 50 per cento. Le pertinenze scoperte che servono al migliore uso dell'abitazione (atri, cortili, scale esterne, ecc.) per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso ai sensi di legge.

.....L. 2.034= al mq.

2) Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie (medici, dentistici, laboratorio analisi, ecc.), ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici ed agenzie varie

.....L. 3.700= al mq.

3) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, ristorante, pizzeria con tavoli, all'esercizio di locande, di bar, di caffè, sale da tè, gelaterie, paninoteche e simili, ed inoltre ai negozi di frutta e verdura e di piante e fiori

.....L. 5.000= al mq.

4) Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, sindacale, politica, circoli di cultura, ricreativi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, ecc.

.....L. 2.000= al mq.

5) Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, sale di divertimento in genere (video-giochi, sale da biliardo ecc.), circoli sportivi

.....L. 4-400= al mq.

6) Tutti i vani adibiti a negozi e botteghe artigiane (tintorie, lavanderie, legatorie, riparazione calzature, sartorie e servizi similari, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (istituti di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure ecc.)

.....L. 2.500= al mq.

7) Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali, laboratori di attività artigianale (tipografie, falegnamerie, carrozzerie, meccanici, idraulici, poligrafici, odontotecnica, radiologia, alimentare, vinicola, chimica, materiali in plastica ed edili, ecc.) con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo

.....3-000= al mq.

8) Tutti gli altri vani esterni in qualunque tipo di costruzione stabilmente fissi al suolo, qualunque sia la destinazione o l'uso comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili

.....L. 3.000= al mq.

9) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero (ospedali, case di cura) di religione, degli ospizi, delle caserme, le stazioni ferroviarie ed autofilotraviere, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza e svolgimento di attività umanitarie

.....L. 3.500= al mq.

10) Tutte le aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo.

.....L.4.500= al mq.

11) Tutti i locali adibiti ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio (alimentari, abbigliamento, calzature, bigiotteria, pescheria, rivendita di giornali, vendita di pasta all'uovo, pizzerie a taglio, supermercati, ipermercati, pasticcerie, elettrodomestici ecc.) e complessi commerciali all'ingrosso;

.....L.3.800= al mq.

12) Tutte le aree adibite a candeggi, a stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, complessi sportivi. Per tutte le precedenti tipologie deve intendersi esclusa da tassazione l'area in cui è praticata l'attività sportiva in quanto nella stessa non si producono rifiuti.

..... L. 1.500= al mq.

13) Distributori di carburante e autolavaggi, sale da ballo all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta salve le riduzioni di superficie previste dalla legge

.....L. 3\*900= al mq.

14) Tutte le esposizioni e vendite di mobili, di autovetture, autocarri, roulotte, moto ecc..

.....L. 4.200= al mq.

15) Per le case coloniche, le case sparse e tutte le altre unità immobiliari a qualsiasi uso destinate situate fuori l'area di raccolta la tariffa è ridotta al 30 per cento.